

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(LPP)

(Aliquota minima di conversione)

Modifica del 19 dicembre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 2006¹,

decreta:

I

La legge federale del 25 giugno 1982² sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 1

¹ Hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia gli assicurati che hanno raggiunto l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS³ (età ordinaria di pensionamento).

Art. 14 cpv. 2 e 3

² L'aliquota minima di conversione è del 6,4 per cento all'età ordinaria di pensionamento per le donne e gli uomini.

³ Il Consiglio federale sottopone un rapporto all'Assemblea federale ogni cinque anni, la prima volta nel 2011. Il rapporto contiene le basi per determinare l'aliquota minima di conversione negli anni successivi; mostra inoltre se la previdenza professionale, insieme all'AVS/AI, consente all'assicurato di mantenere in modo adeguato il tenore di vita abituale e, in caso contrario, indica i provvedimenti da adottare per raggiungere questo obiettivo.

Art. 16 **Accrediti di vecchiaia**

Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario coordinato. Le seguenti aliquote sono applicabili:

¹ FF **2006** 8683

² RS **831.40**

³ RS **831.10**

Età	Aliquota in per cento del salario coordinato
25–34	7
35–44	10
45–54	15
55– età ordinaria di pensionamento	18

Art. 24 cpv. 2

² La rendita d'invalidità è calcolata secondo l'aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia all'età ordinaria di pensionamento.

II

Disposizioni transitorie della modifica del 19 dicembre 2008

a. Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso

Per quanto concerne l'aliquota di conversione delle rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente modifica rimane applicabile il diritto anteriore.

b. Aliquota minima di conversione

Il Consiglio federale fissa l'aliquota minima di conversione per gli assicurati delle classi di età che raggiungono l'età ordinaria di pensionamento entro i cinque anni seguenti l'entrata in vigore della presente modifica. In questo stesso arco di tempo riduce l'aliquota sino al 6,4 per cento. Durante il periodo considerato, può fissare aliquote minime di conversione diverse per uomini e donne.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2008

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2008

Il presidente: Alain Berset
Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data di pubblicazione: 6 gennaio 2009⁴

Termine di referendum: 16 aprile 2009

⁴ FF 2009 19